



**SCHEMA DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA AZIENDA
(di cui al decreto legge 10 novembre 2020 n. 150, pubblicato in pari data sulla G.U. n. 280,
convertito nella legge 30 dicembre 2020)**

L'anno duemilaventidue, il giornodel mese di..... in Catanzaro, nei locali della Regione Calabria siti presso la Cittadella Regionale, Viale Europa Località Germaneto Catanzaro.

PREMESSO

- che con DCA n. del il/la dott./dott.ssa è stato nominato Commissario straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale/Ospedaliera/Ospedaliero-Universitaria di..... ;
- che il/la Dr./Dr.ssa, con dichiarazione a sua firma acquisita in atti in data al prot., ha formalmente accettato l'anzidetta nomina e ha prodotto dichiarazione in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità relative all'incarico di Commissario straordinario delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere della Regione Calabria, sulla base del modello allegato al PTPCT 2020/2022 adottato con D.G.R. n. 53 del 24 aprile 2020;

RICHIAMATI

- il vigente D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421»;
- il DPCM 19 luglio 1995, n. 502, titolato «Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», come modificato ed integrato dal DPCM 31 maggio 2001, n. 319;
- il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i;
- la L.R. 19 marzo 2004 n. 11
- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i., recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
- il vigente D.Lgs. 4 agosto 2016, n.171, recante «Attuazione della delega di cui all'art.11, comma 1, lett. p) della L. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria»;
- il D.L. 30 aprile 2019 n. 35, convertito nella legge n. 60/2019;
- il D.L. 10 novembre 2020, n. 150, pubblicato sulla G.U. di pari data n. 280, nel testo coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181 recante «Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria»;

- il DCA - di fissazione degli obiettivi da perseguire e conseguire a cura dei nominati Commissari straordinari, che, formalmente notificato ai destinatari in data, forma parte integrante, sostanziale e inscindibile del presente contratto;
- la Legge del 30 dicembre 2020 n. 178 – c.d. Legge di Bilancio per 2021 (art. 1, comma 842)

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante, sostanziale e inscindibile del presente contratto

TRA

la Regione Calabria, cod. fisc. N. 02205340793, per l'occasione rappresentata dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, l'on. Roberto Occhiuto, nominato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021 - che, con proprio DCA n./2022, ha perfezionato la nomina, con oneri a carico del servizio sanitario regionale, a commissario straordinario dell'Azienda del/della dott./dott.ssa, a mente del D.L 150/2020 per come convertito in legge -, unitamente al Direttore Generale del Dipartimento regionale « Tutela della Salute – Servizi Socio Sanitari », dott.ssa Iole Fantozzi entrambi domiciliati per gli effetti del odierno contratto in Catanzaro presso la Cittadella Regionale, Viale Europa Località Germaneto,

E

il/la dott./dott.ssa....., quale Commissario straordinario (nel prosieguo, per l'appunto, Commissario straordinario) dell'Asp/Ao-Aou di..... (nel prosieguo Azienda), con DCA n. del, nato/a a/.... il e residente in, alla via, n., cod. fisc....., domiciliato/a per la carica presso la sede legale dell'Azienda medesima;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Conferimento incarico e durata)

1. La Regione Calabria, come sopra rappresentata, preso atto dell'intervenuta nomina del dott./dott.ssa con DCA n. del, conferisce al medesimo l'incarico di Commissario straordinario dell'Azienda (in prosieguo Azienda) per la durata massima di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del D.L. 10 novembre 2020 n. 150 (10 novembre 2022), e comunque, se conseguiti antecedentemente, fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legge.
2. Il /La dott./dott.ssa Commissario straordinario, nel caso voglia esercitare dimissioni anticipate dal suo incarico, è tenuto a darne preavviso alla Regione Calabria e al Commissario ad acta, di almeno trenta giorni da formalizzare a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
3. Nel caso di mancato rispetto del predetto termine, sarà decurtata dal compenso una quota parte corrispondente ai giorni di mancato preavviso, calcolata in modo proporzionale all'ammontare che il Commissario straordinario avrebbe dovuto percepire.
4. In caso di assenza o d'impedimento del Commissario straordinario che si protragga, comunque, per oltre un mese, il Commissario ad acta, che ne ha perfezionato la nomina con DCA n. del....., procederà alla sua sostituzione con le modalità previste nell'art. 2 del decreto legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020.
5. Il Commissario straordinario riconosce e accetta fin d'ora che il Commissario ad acta - in presenza di oggettive e improrogabili esigenze organizzative, tecniche o gestionali - possa

modificare, in costanza di contratto, l'Azienda di assegnazione ovvero aggiungere la gestione di un'altra, per il periodo pari alla durata residua del contratto originario e anche alle medesime condizioni economico-normative del presente accordo. In tale ipotesi gli obiettivi assegnati al Commissario straordinario saranno - se del caso - adeguati tenendo conto dell'avvenuto trasferimento e della situazione economico finanziaria e organizzativa della nuova Azienda.

Articolo 2 **(Oggetto della prestazione)**

1. Il Commissario straordinario si obbliga ad esercitare le funzioni derivanti dalla sua nomina - perfezionata con il DCA n. del 2022 costituente il titolo abilitativo del presente contratto - a tempo pieno ed esclusivo in favore dell'Azienda, nell'assoluto rispetto del decreto legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, del vigente D. Lgs. n. 502/1992 e della L.R. 19 marzo 2004 n. 11 nonché di ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme legislative regolamentari ovvero da atti di programmazione adottati dal Commissario ad acta e/o regionali. Di conseguenza, viene preclusa la sussistenza di ogni altro rapporto di lavoro, dipendente e/o autonomo.

2. Il Commissario straordinario - attraverso la gestione delle risorse organizzative, proprie dell'Azienda, e le direttive adottate dal Direttore Generale del Dipartimento regionale « Tutela della Salute – Servizi Socio Sanitari» nonché del contributo assicurato dai Settori del medesimo - concorre, nell'espletamento del proprio mandato, alla realizzazione degli obiettivi di tutela della salute e di assistenza sanitaria, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento via via emanati dal Commissario ad acta, contenuti nel Programma operativo regionale 2019-2021 e successivi, nel rispetto del prefissato raggiungimento degli stessi, di cui all'art. 2, comma 6, del D.L. 150/2020, verificato periodicamente, e comunque ogni tre mesi, dal Commissario ad acta.

3. Il Commissario straordinario si obbliga altresì a fornire al Commissario ad acta, in relazione all'azienda cui è preposto, la necessaria collaborazione all'adempimento di cui alla lettera b) articolo 16 septies del decreto legge 146 del 21 ottobre 2021 con riferimento alla circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino al 31 dicembre 2020 .

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché di corretta gestione economica delle risorse. In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, il Commissario straordinario si obbliga a rispettare l'equilibrio economico – finanziario aziendale. Il suddetto obbligo è, d'altronde, considerato obiettivo essenziale e irrinunciabile, in quanto tale verificato dal Commissario ad acta.

Articolo 3 **(Obiettivi di mandato e verifica dei risultati raggiunti)**

1. Tutta l'attività svolta dal Commissario straordinario dovrà essere ispirata alla corretta attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, cui è preposto il nominato Commissario ad acta cofirmatario del presente contratto, e al perseguimento degli obiettivi di cui al programma operativo "2019- 2021", ovvero di quello successivo se vigente e degli obiettivi di mandato assegnati in maniera specifica al Commissario Straordinario stesso.

2. Con separato DCA, n.....del..... unitamente all'allegato "A", che costituisce parte inscindibile del presente contratto, successivo a quello di nomina e notificato al costituito Commissario straordinario in data, sono stati assegnati gli obiettivi di mandato al Commissario straordinario e lo schema di contratto oggi condiviso, che il Commissario ad Acta verifica periodicamente e, comunque, ogni tre mesi l'operato dei Commissari straordinari in relazione agli

obiettivi di mandato assegnati, per come stabilito dall'art. 2, comma 6 del decreto legge n.150 del 10 novembre 2020 e ss.mm.

Articolo 4 (Obblighi di fedeltà ed esclusività)

1. Il Commissario straordinario si impegna a svolgere la prestazione a tempo pieno e con impegno esclusivo, con conseguente preclusione della sussistenza di ogni altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo.
2. In particolare il Commissario straordinario deve personalmente eseguire con assiduità l'incarico ricevuto, avvalendosi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione dei direttori amministrativo e sanitario, da lui nominati, valutata l'assenza di qualsiasi situazione di conflitto d'interessi. A proposito di questi ultimi, il Commissario straordinario verifica, periodicamente, che non sussistano i casi di cui all'art. 3, comma 1, quinto periodo, del D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all'attività svolta dai medesimi.
3. Il Commissario straordinario, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

Articolo 5 (Obblighi di riservatezza)

1. Il Commissario straordinario, nel rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/1990, alla L.R. n. 19/2001, nonché al D.Lgs. n. 196/2003, come modificato e aggiornato, da ultimo con legge n. 160/2019 e legge n. 77/2019 e con D.Lgs n. 101/2018 (decreto di adeguamento al GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679/UE), è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazione alcuna e comunicazioni relative a provvedimenti e/o operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda e per la Regione ovvero un danno o ingiusto vantaggio a terzi.

Articolo 6 (Obblighi di informazione)

1. Il Commissario straordinario, a mente dell'art. 2, comma 8, del D.L. n. 150/2020, informa periodicamente, e comunque ogni tre mesi, sulle misure di risanamento adottate alla Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e le organizzazioni sindacali, che possono formulare al riguardo proposte non vincolanti.
2. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Commissario straordinario, d'intesa con il Commissario ad acta e con i sub-commissari, informa mensilmente la Conferenza dei sindaci, nel rispetto di quanto disposto dal comma 8-bis dell'art. 2 del D.L. n. 150/2020 per come convertito in legge, sulle attività messe in atto al fine di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di avanzamento del Programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 3, comma 2, e del conseguente Piano vaccinale. La Conferenza può formulare proposte con riferimento alle azioni volte a integrare la strategia di contrasto della diffusione del COVID-19.
3. Il Commissario straordinario assume tutti gli obblighi d'informazione posti a carico dell'Azienda dalla normativa vigente e dagli atti nazionali o regionali e s'impegna a fornire alle Istituzioni competenti, entro i termini tassativamente previsti, tutti i dati e le notizie richieste, dandone tempestiva comunicazione al Commissario ad acta. In particolare, il Commissario straordinario, in conformità alle previsioni del Patto per la sanità digitale, di cui all'Intesa della Conferenza permanente Stato-Regioni perfezionatosi il 18 dicembre 2019, si obbliga ad

informare il Commissario ad acta di qualsiasi iniziativa progettuale riguardante l'anzidetto Patto della sanità digitale.

Articolo 7

(Obblighi in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria)

1. Il Commissario straordinario è tenuto all'osservanza dei principi normativi e al puntuale ossequio di ogni adempimento posto dall'ordinamento in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria, con particolare riferimento di ogni obbligo posto a tutela in materia di acquisto di beni e servizi e di contenimento della spesa previsto dalle disposizioni nazionali e regionali.
2. In conformità a quanto già previsto dal DCA n. 4 del 31 marzo 2015 recante «Disposizioni inerenti alle sanzioni previste per il mancato rispetto della normativa sugli acquisti di beni ed alle forniture di servizi delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale», l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce grave motivo, valutabile in sede di verifica dei risultati amministrativi e di gestione prodotti dal commissario straordinario medesimo che, nei casi di comprovata gravità, potrà comportare la risoluzione del presente contratto.

Articolo 8

(Trattamento economico)

1. Il corrispettivo per l'esercizio delle funzioni di Commissario straordinario è determinato, a mente dell'art. 2, comma 3, del D.L. n. 150/2020 per come convertito nella legge n. 181/2020, e dunque accettato per tutta la durata dell'incarico, al lordo di oneri e ritenute di legge, in € (diconsi), pari al compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali delle aziende della salute, componenti il servizio sanitario regionale. L'anzidetta retribuzione, che troverà la sua complessiva copertura nel bilancio dell'Azienda, sarà corrisposta in dodici quote costanti mensili, autonome e posticipate, di pari ammontare.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1, fatte salve eventuali successive determinazioni, è definito in attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 65 della L.R. n. 19/2009;
3. Il trattamento economico, così come determinato e quindi a carico del bilancio aziendale, ha carattere d'onnicomprendività ed è quindi da ritenersi compensativo anche di tutte le spese che il Commissario straordinario sosterrà per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Con la sottoscrizione del contratto il Commissario straordinario accetta il corrispettivo e riconosce al predetto effetti pienamente remunerativi delle prestazioni da lui rese.
4. Per lo svolgimento delle attività afferenti alle funzioni, spetta al Commissario straordinario il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i Dirigenti Generali dello Stato di prima fascia.

Articolo 9

(Integrazione al trattamento economico)

1. Il Commissario ad acta, nominato dal Governo ai sensi del comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, avvalendosi di Commissari straordinari da proporre alla gestione complessiva delle aziende sanitarie calabresi, territoriali e ospedaliere/universitarie, ha tra l'altro - il compito di attuare gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge 10 novembre 2020, n. 150, dovrà essere definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi, a carico del bilancio del Ministero della salute.

3. il decreto interministeriale MEF – Ministero della Salute del 30 aprile 2021, trasmesso in data 02/08/2021, ha definito il compenso aggiuntivo in favore dei Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge 150/2020, convertito in legge 181/2020;
4. il suddetto decreto ha stabilito che il compenso aggiuntivo è fino a 50.000 euro annui, al lordo degli oneri riflessi, proporzionato al periodo di effettiva attività, per il commissario straordinario dell'Azienda;
5. Di conseguenza, viene attribuito al Commissario straordinario, odierno contraente, il suddetto compenso aggiuntivo per come determinato dal Decreto interministeriale.
Al riguardo, restano comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al riguardo, restano comunque i limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
6. Alla copertura del trattamento economico-premiale si provvederà, quanto alle annualità 2021 e 2022, mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'art. 34-ter, comma 5, della legge n. 196/2009.
7. Nel caso di revoca o di decadenza dall'incarico, di cui all'art. 10, comma 2, del presente contratto, al Commissario straordinario non è corrisposto il compenso aggiuntivo di cui al comma 3.
8. In relazione allo scopo di determinare un significativo assetto gestionale del servizio sanitario regionale calabrese funzionale ad assicurare un più celere positivo esito al Piano di rientro in atto, il Commissario ad acta ha fissato, in relazione all'affidamento degli enti dello stesso, obiettivi aziendali di carattere economico-finanziario, di gestione, di salute e assistenziali, di qualità e di funzionamento dei servizi, di trasparenza, il cui raggiungimento denoti significativi risultati di miglioramento sul piano dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economia.
9. Tra i suddetti, uno specifico obiettivo è assegnato al rispetto dei tempi di pagamento ai fornitori, cui la legge di bilancio per il 2019 (legge 145/2018, art. 1, comma 865) già condizionava l'erogazione di corresponsione di premialità (indennità di risultato) in favore dei direttori generali e dei direttori amministrativi degli enti del servizio sanitario nazionale.

Articolo 10 (Verifica delle attività)

1. Entro tre mesi dall'insediamento del Commissario straordinario, il Commissario ad acta verifica il suo operato in relazione al perseguimento e conseguimento in progress degli obiettivi di cui al Programma operativo regionale 2019-2021, ovvero di quello successivo se vigente, e degli obiettivi di mandato assegnati al medesimo, a mente e secondo le modalità sancite nell'art. 2, comma 6, del D.L. 150/2020, convertito nella legge n. 181/2020.
2. In caso di valutazione negativa dell'attività resa dal Commissario straordinario, il Commissario ad acta ne dispone la revoca dell'incarico, previa verifica in contraddittorio.
3. A conclusione della sua attività, il Commissario straordinario viene sottoposto alla verifica finale dei risultati conseguiti e del raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Commissario ad acta, in base ai quali lo stesso avrà modo di determinarsi in relazione all'attribuzione ed erogazione del compenso integrativo di cui al precedente articolo 9 del presente contratto.

Articolo 11 (Risoluzione del contratto e decadenza automatica)

1. Il contratto è risolto *ope legis* nei casi previsti dall'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 171/2016.

2. Il mancato raggiungimento dell'equilibrio economico, in relazione alle risorse negoziate nel rispetto degli obiettivi fissati dai Programmi Operativi della Regione Calabria comporta la "decadenza automatica" del Direttore Generale, cui il Commissario straordinario è in tal senso equiparato, ai sensi dell'art. 52, comma 4, lett. d) della L. n. 289/2002, e dell'art. 3, comma 2, lett. c) del D.L. n. 347/2001, convertito nella L.405/2001, cui la Regione Calabria si è adeguata con la L.R. n. 11/2004 (art. 15 comma 5), nonché dell'art. 2, comma 5 del D.Lgs n. 171/2016.
3. La "decadenza automatica" opera, altresì, ai sensi dell'art.6, comma 2, recante "Obbligo di garantire l'equilibrio economico-finanziario" dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 (Atto rep.n. 2271), recepita dalla L. 266/2005 (art.1, comma 274, Finanziaria 2006) a fronte dei seguenti inadempimenti:
- a) mancata o incompleta presentazione della certificazione trimestrale sull'andamento della spesa;
 - b) mancata presentazione, in caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, di un Piano contenente le misure idonee a ricondurre la gestione nei limiti degli obiettivi assegnati;
 - c) mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi di spesa assegnati entro le date del 30 settembre se la non coerenza si è verificata al 30 giugno ovvero 31 dicembre se si è verificata successivamente.
4. L'effetto della decadenza, di cui ai precedenti commi 2 e 3, si perfeziona "automaticamente" ovvero si al verificarsi delle condizioni previste dalla legge e non è soggetta al procedimento di cui all'art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 171/2016, in quanto tale opera di diritto.
5. La decadenza opera di diritto, altresì, nelle ipotesi previste dall'art.1, comma 534, L. n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016).
6. Nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali, garantiti dall'esigibilità dei Lea, in applicazione dell'art. 3-bis, comma 7-bis, del vigente D.Lgs n. 502/1992, il Commissario straordinario decadrà automaticamente.
7. Nel caso di valutazione negativa da parte del Commissario Straordinario, ne dispone la revoca dell'incarico, previa verifica in contraddittorio. nel caso di revoca al Commissario Straordinario non è corrisposto il compenso aggiuntivo.
8. Previa congrua procedimentalizzazione, la decadenza automatica opererà, altresì, in tutte le ipotesi specificatamente previste da provvedimenti normativi nazionali e regionali.
9. I casi di decadenza automatica dalla nomina di Commissario straordinario saranno ipso iure cause di risoluzione espressa del contratto.

Articolo 12

(Clausole risolutive espresse)

Le parti convengono che, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il contratto è risolto a fronte:

- a) dell'accertata non corrispondenza al vero dei fatti e dei requisiti personali e/o professionali esposti nelle dichiarazioni richieste ai fini della nomina;
- b) di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 4 e 5 del presente contratto;
- c) del verificarsi dell'ipotesi di decadenza automatica, ai sensi dell'art. 52 comma 4, lett. d), della L. n. 289/2002, nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico dell'Azienda, da accertare in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, dell'Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, richiamata altresì all'art. 11, terzo comma, del presente contratto;
- d) del verificarsi dell'ipotesi di decadenza automatica a seguito dell'accertamento, da parte della Regione, del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali, ai sensi

dell'art. 3 bis, comma 7 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., richiamata altresì all'art. 11, sesto comma, del presente contratto;

Articolo 13 (Altre cause di risoluzione)

1. Il contratto è altresì sciolto per recesso nei seguenti casi:
 - a) Sopravvenienza o accertamento di uno degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11, del vigente D. Lgs. n. 502/1992;
 - b) Intervenuta sentenza, anche non definitiva, di annullamento degli atti preordinato al presente contratto, ovvero quando il Commissario ad acta provveda, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto di nomina;
 - c) Negli altri casi previsti da leggi o regolamenti statali o regionali.
2. E' riconosciuta, salva diversa determinazione, la facoltà di recesso del presente contratto ad opera del DG e Commissario ad acta nei casi di soppressione, accorpamento e/o fusione e, comunque, nel caso di riassetto delle aziende della salute tali da determinare l'estinzione di quella cui è stato preposto il Commissario straordinario, odierno contraente, senza che ciò determini alcun onere a carico del servizio sanitario regionale.

Articolo 14 (Responsabilità)

1. Il rinvio a giudizio del Commissario straordinario per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, fatta eccezione per quelli commessi in danno dell'Azienda, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto. Le garanzie e le tutele di cui al presente comma sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del Commissario straordinario accertati con sentenza ancorché non passata in giudicato.
2. La condanna con sentenza anche non passata in giudicato del Commissario straordinario per i reati di peculato, concussione, corruzione, malversazione, falso in atto pubblico e truffa, nonché la condanna con sentenza anche non passata in giudicato per i reati commessi con dolo e connessi all'esercizio delle funzioni di Commissario straordinario, comporterà la risoluzione di diritto del contratto senza contestazione e/o preavviso.
3. Nulla è dovuto a titolo di indennità o ad altro titolo al Commissario straordinario, nei casi di cessazione dell'incarico per decadenza, revoca, risoluzione o recesso del contratto nonché per dimissioni.

Articolo 15 (Tutela Legale)

1. Qualora si apra un procedimento penale, amministrativo o civile nei confronti del Commissario straordinario per fatti direttamente e strettamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e a condizione che non sussista alcun conflitto di interessi, le spese relative alla difesa di giudizio possono essere anticipate dall'Azienda a fronte di una obiettiva valutazione circa la necessità di tutelare propri interessi e la propria immagine.
2. In caso di sentenza passata in giudicato nella quale si accerti il dolo o la colpa grave, l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Commissario straordinario.

Articolo 16
(Oneri e spese contrattuali)

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131.
2. Le eventuali spese di bollo e di registrazione sono a carico del Commissario straordinario.
3. Gli oneri economici derivanti dall'applicazione del presente contratto sono posti a carico del bilancio dell'Azienda cui il Commissario straordinario è proposto.

Articolo 17
(Norme applicabili e foro competente)

1. Per quanto non espressamente previsto o non regolato dal vigente D.Lgs n. 502/92, dall'attuale lettera del D.Lgs n. 171/2016, dalla L.R. n. 11/2004 e dal D.L. 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge n. 181/2020, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.
2. Il presente contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative statali e regionali che dovessero successivamente disciplinare la materia.
3. Il Foro competente è quello di Catanzaro.

Letto, condiviso e sottoscritto in numero quattro originali.

Catanzaro, lì

Il Commissario straordinario

Per la Regione Calabria

il Commissario ad acta

Il direttore generale del Dipartimento.....

Ai sensi del secondo comma dell'art.1341, del Codice Civile il/la dott./dott.ssa
dichiara di accettare espressamente le clausole contenute negli articoli di seguito indicati:

- Articolo 1 (Conferimento incarico e durata)
- Articolo 2 (Oggetto della prestazione)
- Articolo 3 (Obiettivi di nomina e verifica dei risultati raggiunti)
- Articolo 7 (Obblighi in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria)
- Articolo 8 (Trattamento economico)
- Articolo 9 (Integrazione al trattamento economico)
- Articolo 10 (Verifica delle attività)
- Articolo 11 (Risoluzione del contratto e decadenza automatica)
- Articolo 12 (Clausole risolutive espresse)
- Articolo 13 (Altre cause di risoluzione)
- Articolo 14 (Responsabilità)
- Articolo 17 (Norme applicabili e foro competente)

Il Commissario straordinario

Per la Regione Calabria

il Commissario ad acta

Il direttore generale del Dipartimento